

ok

Allegato sostanziale alla
deliberazione C.C./G.C.
N. 57 del 14-11-2006

**AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO N.2
ASL TA/1**

SISTEMA INTEGRATO D'INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

**COMUNI DI :
MASSAFRA, MOTTOLA, PALAGIANO ,STATTE**

**Regolamento per l'Accesso al
Sistema Integrato Locale dei
Servizi e degli Interventi Sociali**

(adottato con _____)¹

COMUNE DI MASSAFRA
Provincia di Taranto

Per copia conforme al suo originale, ad uso

amministrativo e consta di n. 21 fogli
Massafra, li 18-10-06

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna Maria FRANCHITTO)

¹ Specificare riferimenti del Verbale di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale e gli estremi delle Delibere di Consiglio Comunale (o di Giunta Comunale, ove i rispettivi Statuti Comunali lo prevedano) che approvano in ciascun Comune lo stesso Regolamento. Occorre, infine che il Regolamento di Accesso sia approvato anche dalla ASL per l'applicazione di regole omogenee per la compartecipazione e l'accesso alle prestazioni sociosanitarie.

Titolo 1	<i>Criteria di carattere generale</i>	5
ART 1.	Oggetto	5
ART 2.	Riferimenti normativi	5
ART 3.	Concetto di prestazione sociale agevolata	6
ART 4.	Ambito di applicazione	6
ART 5.	Destinatari	6
ART 6.	Definizione di nucleo familiare	7
ART 7.	Valutazione della situazione economica	7
Titolo 2	<i>Procedure di accesso ai servizi</i>	8
ART 8.	Ufficio di Piano e Porta Unica di Accesso	8
ART 9.	Richiesta di intervento	8
ART 10.	Attivazione d'ufficio	8
ART 11.	Modalità di presentazione della domanda	8
ART 12.	Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante	9
ART 13.	Variazione delle condizioni economiche e familiari	9
ART 14.	Istruttoria della domanda	9
ART 15.	Valutazione delle domande e concessione del beneficio	9
ART 16.	Controlli	9
ART 17.	Revoca dei benefici	9
Titolo 3	<i>Criteria di accesso</i>	10
ART 18.	Criteria per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)	10
ART 19.	Contabilizzazione del nucleo familiare ai fini di reddito	10
ART 20.	Definizione di reddito	11
ART 21.	Definizione di patrimonio	11
ART 22.	Coefficienti di valutazione	11
ART 23.	Graduazione delle agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate	11
ART 24.	Soglia minima per la partecipazione alla spesa	12
ART 25.	Fasce d'accesso	12
ART 26.	Tariffe	12
Titolo 4	<i>Servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate</i>	13
ART 27.	Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi	13
Titolo 5	<i>Disposizioni finali</i>	13

ART 28.	<u>Integrazioni e Rinvii</u>	13
ART 29.	<u>Individuazione delle unità organizzative</u>	13
ART 30.	<u>Integrazione funzionale</u>	13
ART 31.	<u>Entrata in vigore e pubblicità</u>	14
	Allegato 1.....	15
	Allegato 2.....	17
	Allegato 4.....	20
	Allegato 5.....	21
Titolo 1	<u>Criteri di carattere generale</u>	4
ART 1.	<u>Oggetto</u>	4
ART 2.	<u>Riferimenti normativi</u>	4
ART 3.	<u>Concetto di prestazione sociale agevolata</u>	5
ART 4.	<u>Ambito di applicazione</u>	5
ART 5.	<u>Destinatari</u>	5
ART 6.	<u>Definizione di nucleo familiare</u>	6
ART 7.	<u>Valutazione della situazione economica</u>	6
Titolo 2	<u>Procedure di accesso ai servizi</u>	7
ART 8.	<u>Ufficio di Piane e PUA</u>	7
ART 9.	<u>Richiesta di intervento</u>	7
ART 10.	<u>Attivazione d'ufficio</u>	7
ART 11.	<u>Modalità di presentazione della domanda</u>	7
ART 12.	<u>Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante</u>	8
ART 13.	<u>Variazione delle condizioni economiche e familiari</u>	8
ART 14.	<u>Istruttoria della domanda</u>	8
ART 15.	<u>Valutazione delle domande e concessione del beneficio</u>	8
ART 16.	<u>Controlli</u>	8
ART 17.	<u>Revoca dei benefici</u>	8
Titolo 3	<u>Criteri di accesso</u>	10
ART 18.	<u>Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)</u>	10
ART 19.	<u>Contabilizzazione del nucleo familiare ai fini di reddito</u>	10
ART 20.	<u>Definizione di reddito</u>	10
ART 21.	<u>Definizione di patrimonio</u>	11
ART 22.	<u>Coefficienti di valutazione</u>	11
ART 23.	<u>Graduazione delle agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate</u>	11

ART 24.	Soglia minima per la partecipazione alla spesa	11
ART 25.	Fasce d'accesso	12
ART 26.	Tariffe	12
Titolo 4	Servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate	13
ART 27.	Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi	13
Titolo 5	Disposizioni finali	13
ART 28.	Integrazioni e Rinvii	13
ART 29.	Individuazione delle unità organizzative	13
ART 30.	Integrazione funzionale	13
ART 31.	Entrata in vigore e pubblicità	13
Allegato 1	14
Allegato 2	16
Allegato 4	19
Allegato 5	20

Titolo 1 *Criteria di carattere generale*

ART 1. *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie e agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Distretto socio-sanitario n. 2, ai fini della loro fruizione.
2. Le norme del presente regolamento saranno applicate dai comuni dell'Ambito Territoriale previa adozione da parte dei competenti organi, e si intendono estese sia ai servizi a valenza comunale che ai servizi a valenza di ambito territoriale.

ART 2. *Riferimenti normativi*

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:
 - Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
 - Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni. In particolare: art.12²;
 - Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. g e 25³;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128⁴;
 - D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M: 4 aprile 2001, n. 242;
 - Legge Regionale n. 19/2006 e successive modificazioni.
2. Il regolamento, inoltre, tiene conto delle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1104 del 4 agosto 2004.

²Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 12: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

³ Legge 8 novembre 2000, n. 328,

Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";

Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";

Art. 18: "Il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2".

Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

⁴ Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

ART 3. Concetto di prestazione sociale agevolata

1. Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario⁵, che sono corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura, senza un corrispettivo equivalente da parte del beneficiario.
2. In particolare nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" rientrano tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.

ART 4. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali e sociosanitari, ai servizi rivolti alla prima infanzia, ai servizi educativi e scolastici, ai servizi socio assistenziali territoriali e semi residenziali per tutte le categorie di beneficiari, alla erogazione di contributi economici, sussidi e ausili alla persona e alla famiglia.

ART 5. Destinatari

1. Possono fruire delle prestazioni di cui al presente regolamento:
 - i cittadini italiani residenti in uno dei Comuni dell'Ambito ;
 - gli stranieri e gli apolidi residenti in uno dei Comuni dell'Ambito ;
 - i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni dell'Ambito ;
 - i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni dell'Ambito , in possesso di regolare permesso di soggiorno, che versano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili;
 - le famiglie affidatarie, che abbiano assunto la responsabilità di un progetto di affido minori o di affido anziani.
2. Nel caso di domande per la richiesta di contributo economico per anziani bisognosi già ricoverati presso strutture residenziali private presenti nel territorio comunale, anche convenzionate, è previsto il limite della residenza nello stesso Comune da almeno due anni. In ogni caso la richiesta di contributo economico può essere rivolta solo al Comune nel quale l'anziano risiede al momento del ricovero, se la residenza è attestata da almeno due anni.
3. La valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti è compiuta in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Sono esclusi dall'applicazione del medesimo tutti i casi di prestazioni riconducibili ad una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, quali ad esempio:
 - i sussidi di carattere previdenziale e le agevolazioni economiche assistenziali, connesse a diritti soggettivi. Tra questi rientrano: l'integrazione al minimo della pensione, la maggiorazione sociale, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, l'assegno per il nucleo familiare, l'assegno di maternità.

⁵ Le prestazioni e i servizi a carattere sociosanitario oggetto del presente regolamento sono quelli previsti, in ossequio all'Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria del febbraio 2001, nel DPCM del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di Assistenza" - Allegato 1C.

ART 6. Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini del presente regolamento si conviene di considerare il nucleo familiare come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e altri vincoli solidaristici, purché aventi una convivenza abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune.

ART 7. Valutazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni del nucleo familiare di appartenenza ed utilizzando lo stesso sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. La stessa viene estesa alle forme di convivenza abituale e continuativa dichiarata con atto di notorietà dal richiedente all'atto della domanda ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000⁶. Salvo che per le persone legate da parentela o affinità, per convivenza abituale e continuativa si intende la convivenza tra due o più persone che perduri da non meno di due anni.

⁶ Le dichiarazioni con atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 sono sottoposte alle verifiche e ai controlli previsti dall' art. 71 dello stesso DPR.

Titolo 2 Procedure di accesso ai servizi

ART 8. Ufficio di Piano e Porta Unica di Accesso

1. L'Ufficio di Piano, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione per la gestione del Piano di Zona, sottoscritta in data _____, è l'organismo tecnico che cura tutti gli adempimenti e le attività necessarie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. La PUA o Sportello di Cittadinanza, o altrimenti denominato, istituito secondo le modalità organizzative esplicitate nel Piano Sociale di Zona, rappresenta la Porta Unica d'Accesso al Comune e alla ASL per il sistema di servizi e prestazioni sociali per tutti i cittadini, quali che siano i bisogni manifestati, a carattere sociale o prevalentemente sociosanitario.

ART 9. Richiesta di intervento

1. Il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento presso gli sportelli della Porta Unica di Accesso e, qualora intenda richiedere un servizio, può compilare l'apposito modello di domanda. L'erogazione dell'intervento o del servizio è condizionata all'accettazione da parte del richiedente degli eventuali altri interventi assistenziali proposti dai competenti servizi sociali per rimuovere lo stato di bisogno.
2. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.

ART 10. Attivazione d'ufficio

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata, di regola, alla richiesta del cittadino, ma può essere proposta dall'Ufficio competente del Comune e della ASL per situazioni di bisogno precedentemente riconosciute ovvero rilevate dal personale delle locali istituzioni o denunciate da soggetti terzi, previa verifica degli Uffici competenti.

ART 11. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato 4), che potrà essere ritirato gratuitamente presso gli sportelli della Porta Unica di Accesso o presso l'Ufficio comunale competente per l'erogazione del servizio.
2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.
3. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 o l'Attestazione ISEE relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare ;
4. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate, ai cittadini interessati sarà richiesta una sola D.S.U. o Attestazione per le condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, anche se fossero stabilite soglie diverse per l'accesso.
5. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità anche per tutti i servizi erogati dall'INPS ed ha validità annuale dalla data dell'Attestazione ISEE .

ART 12. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

1. I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
3. L'ente al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, nella persona del Responsabile del Servizio, è titolare del trattamento dei dati stessi.

ART 13. Variazione delle condizioni economiche e familiari

1. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della Dichiarazione sostitutiva unica prodotta, una nuova dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) o Attestazione ISEE, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l'indicatore della situazione economica equivalente ed eventualmente assunto nuovo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio.

ART 14. Istruttoria della domanda

1. In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione della domanda l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda di agevolazione della prestazione, o le ragioni del mancato accoglimento, ovvero la necessità di produrre ulteriore documentazione.

ART 15. Valutazione delle domande e concessione del beneficio

1. Nei tempi previsti dal precedente articolo 14, il Responsabile del Servizio competente provvederà all'istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione del beneficio o dell'agevolazione, sulla base della sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme che regolano il servizio.
2. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Servizio attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o l'esclusione dal beneficio economico.

ART 16. Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Comune, singolarmente o in forma associata, si riserva di effettuare opportuni controlli:
 - avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
 - verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, delle Camere di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
 - attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

ART 17. Revoca dei benefici

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Titolo 3 Criteri di accesso

ART 18. Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare, al reddito ed al patrimonio.
2. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è determinato applicando la seguente formula matematica: $[(\text{Reddito} + \text{Rendita finanziaria}) + 20\%(\text{Patrimonio Immobiliare} - \text{franchigia}) + (\text{Patrimonio Mobiliare} - \text{franchigia})]$.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si determina dividendo il valore I.S.E. con il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza così come indicato all'Allegato 1 del presente regolamento.

ART 19. Contabilizzazione del nucleo familiare ai fini di reddito

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali oggetto del presente regolamento è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, individuato secondo i criteri di seguito indicati:
2. Ai fini del presente atto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.
4. Per l'individuazione del nucleo familiare dei soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche si osservano le disposizioni vigenti in materia.
5. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della L.104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende U.S.L., si farà riferimento alla valutazione della situazione economica del solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione. Per ragioni di equità sostanziale non si applicheranno le modalità di calcolo dell'ISEE. In tal caso si considereranno come redditi del destinatario dell'intervento anche i redditi non fiscalmente rilevanti quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS, le pensioni di invalidità, le rendite INAIL. In particolare l'indennità di accompagnamento concorrerà, in via prioritaria, al pagamento della retta per il ricovero in R.S.A., limitatamente alla quota di compartecipazione prevista a carico dell'utente.

ART 20. Definizione di reddito

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica il reddito è determinato dalla somma dei seguenti elementi⁷:
 - il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata;
 - il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.
2. Nel caso in cui il richiedente risieda in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione, così come dichiarato nel contratto regolarmente registrato, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57 annui.

ART 21. Definizione di patrimonio

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica sono conteggiati il patrimonio mobiliare ed immobiliare⁸.
2. Il patrimonio mobiliare è considerato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ed è costituito da:
 - deposito e conti correnti bancari e postali;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;
 - partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
 - masse patrimoniali affidate in gestione ad un soggetto abilitato;
 - altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita;
 - imprese individuali (come previsto dal codice civile) per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.
3. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati, dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

ART 22. Coefficienti di valutazione

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, l'indicatore del reddito (R) è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale (P) nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20% P).

ART 23. Graduazione delle agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

1. Per le prestazioni sociali agevolate relative ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di "fasce d'accesso".
2. La graduazione per l'accesso ai Servizi/Interventi, pertanto, è effettuata attraverso l'inserimento delle relative istanze nelle "fasce d'accesso".
3. Le "fasce d'accesso" hanno come parametro di riferimento il "Minimo Vitale".
4. Si definisce "Minimo Vitale" il livello di reddito personale corrispondente alla soglia al di sotto della quale lo Stato corrisponde tramite l'INPS l'integrazione alla pensione, denominata appunto "integrazione al trattamento minimo". Tale livello è determinato annualmente dall'INPS⁹.

⁷ La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale è specificata all'Allegato 2 del presente regolamento.

⁸ La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale è specificata all'Allegato 3 del presente regolamento.

⁹ Per il 2005 era pari a euro 5.460,25.

ART 24. Soglia minima per la partecipazione alla spesa

1. La soglia minima per la partecipazione alla spesa è determinata sulla base del parametro dell'INPS. Il confronto tra detta soglia minima e l'I.S.E.E. determina la fascia d'accesso in cui si colloca il richiedente la prestazione sociale.

ART 25. Fasce d'accesso

1. Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si individuano le seguenti "fasce d'accesso", nonché eventuali partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata:

1^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. da zero al 100% della soglia minima
partecipazione alla spesa ¹⁰	= esenzione totale
prestazione gratuita erogabile ¹¹	= 100%
2^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 101% al 125% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= 25%
prestazione gratuita erogabile	= 75%
3^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 126 % al 150% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= 50%
prestazione gratuita erogabile	= 50%
4^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 151% al 175% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= 75%
prestazione gratuita erogabile	= 25%
5^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. oltre il 175% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= pagamento totale della prestazione
prestazione gratuita erogabile	= zero

2. Nel caso in cui la somma dovuta dal richiedente, quale partecipazione alla spesa, determina, per differenza sul reddito, un valore dell'I.S.E.E. che lo pone nella fascia d'accesso inferiore, lo stesso è considerato appartenente a questa ultima fascia ai fini della determinazione: dell'accesso alla prestazione, della partecipazione alla spesa, della quantificazione della prestazione da erogare. A tal fine si prendono in considerazione le somme effettivamente spese dal richiedente l'anno precedente quello per il quale si richiede la prestazione, relativamente ai servizi/interventi previsti dal Piano di Zona vigente per i quali si è partecipato alla spesa.

ART 26. Tariffe

1. Le tariffe dei servizi e degli interventi a domanda individuale sono determinate annualmente dalle rispettive Giunte Comunali, su proposta dell'Ufficio di Piano, sentito il

¹⁰ Partecipazione alla spesa = costi a carico del richiedente la prestazione sociale agevolata.

¹¹ Prestazione gratuita erogabile = quantità della prestazione sociale agevolata erogata, a titolo gratuito, al richiedente

Coordinamento Istituzionale, in relazione al costo del Servizio/Intervento e alla disponibilità finanziaria.

2. Almeno ogni anno le rispettive giunte comunali determinano gli indirizzi, aggiornano i criteri di erogazione ed eventualmente le soglie di compartecipazione ai costi.

Titolo 4 Servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate

ART 27. Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi

1. Ai servizi, agli interventi ed alle prestazioni sociali agevolate si accede mediante la procedura di cui al Titolo II del presente regolamento, salvo quanto espressamente previsto dal presente capo.
2. Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rimanda ai vari Disciplinari relativi agli stessi, approvati dalle rispettive Giunte Comunali, con la successiva adozione da parte del Coordinamento Istituzionale per i servizi gestiti in forma associata per l'intero ambito territoriale, sentite le parti sociali interessate.
3. I disciplinari per le modalità di accesso ai singoli servizi saranno articolati per capi suddivisi per tipologie aree di welfare. (Ad esempio: misure di sostegno economico e contrasto alle povertà, interventi per l'inclusione sociale e per il disagio adulti, servizi destinati a minori, anziani, disabili, immigrati, servizi per le responsabilità familiari). Ciascun capo sarà suddiviso in sezioni corrispondenti alle singole tipologie di interventi. (Ad esempio: concessione di sussidi e ausilii, buoni libro, assistenza domiciliare ecc...). In ciascuna sezione saranno indicate le caratteristiche e le finalità del servizio/intervento, l'ambito di applicazione e le modalità d'accesso se diverse da quelle previste dal presente regolamento generale, nonché i criteri per la compartecipazione al costo del servizio.

Titolo 5 Disposizioni finali

ART 28. Integrazioni e Rinvii

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART 29. Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

ART 30. Integrazione funzionale

1. L'attribuzione di tutte le summenzionate misure deve essere sempre preceduta dall'accertamento della eventuale competenza ad intervenire di altre pubbliche amministrazioni.
2. L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

ART 31. *Entrata in vigore e pubblicità*

1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione entrerà in vigore dopo la regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

2. La soglia minima di partecipazione e le fasce di contribuzione di cui agli artt. 24 e 25 del presente regolamento trovano applicazione a partire da gennaio 2007 .

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere in visione in qualsiasi momento.

Allegato 1
Scala di equivalenza

La scala di equivalenza, ai sensi della Tabella 2 del D. Lgs. 109/98 come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 130/2000, è lo strumento che consente di rapportare l'I.S.E. alla reale composizione del nucleo familiare così come identificato all'art. 5 del presente regolamento.

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il Nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente;

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992¹² o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;

+ 0,20 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente¹³ o assimilati¹⁴, di lavoro autonomo¹⁵ o di impresa¹⁶, ai sensi rispettivamente degli

¹² Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3:

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

¹³ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46 (Redditi da lavoro dipendente):

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

¹⁴ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettere a), g) ed l):

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; [...]

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; [...]

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

¹⁵ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (Redditi da lavoro autonomo):

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni.

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

¹⁶ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Articolo 51 (Redditi d'impresa):

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.

Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del Codice Civile;

articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed l, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composto soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

Allegato 2

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:¹⁷

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile¹⁸ svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF.

Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax).

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'articolo 5.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

3. Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'Euro intero più vicino.¹⁹

¹⁷ Il percorso di determinazione dell'I.S.E.E. inizia con la determinazione della componente reddituale. Si ricalca quanto stabilito dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, specificando la non computabilità degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e pensione, del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e dei redditi esenti ai fini IRPEF.

¹⁸ Articolo 2135 del Codice Civile: "È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

¹⁹ Proposto per evitare problemi applicativi.

Allegato 3

Modalità di calcolo della situazione patrimoniale²⁰

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza, di una franchigia pari ad Euro 15.493,71, composto da:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico

²⁰ Nella formulazione sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

Allegato 4
Modello di domanda

RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

Il/la sottoscritto/a _____ Cod. Fiscale _____
residente in Via _____ n. _____ località _____
nato a _____ il _____ Tel. n. _____
in qualità di _____

CHIEDE

L'erogazione delle seguenti prestazioni:

- Prestazioni economiche assistenziali;
- Riduzioni tariffarie;
- Servizi educativi per l'infanzia;
- Servizi socio-sanitari diurni, comunitari, ecc...;
- Assistenza scolastica;
- Assistenza domiciliare;
- Ricovero in strutture residenziali
- Altro: _____;

Breve descrizione delle motivazioni per le quali si chiede l'intervento assistenziale: _____

a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

- **la situazione economica determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/98 e 130/2000 è pari ad un valore ISEE di Euro** (ricavato dalla dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità annuale, come da modello tipo contenuto nell'allegato A) al DPCM 18 maggio 2001, che deve essere allegato alla presente domanda).
- **di essere a conoscenza che, nel caso di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi o prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.**

Il/la sottoscritto/a autorizza il responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 193/2003 .

Allegati:

- dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare mod. DPCM 18.5.01;
- altro: _____

data _____ Firma del richiedente _____

** firma da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione o da inviare unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità.*

Allegato 5

Dichiarazione Sostitutiva Unica

come da modello tipo contenuto nell'allegato A) al DPCM 18 maggio 2001

